

**IL SILENZIO ASSENSO  
NEL PERMESSO  
DI COSTRUIRE**

**Maggio 2021**

L'articolo 20, comma 8, del Dpr n. 380 del 6 giugno 2001 (Testo Unico Edilizia), come modificato dal D.Lgs. n. 127 del 2016, prevede espressamente che *“decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso”*.

Con il DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020, è stato aggiunto un periodo con cui si è stabilito che *“Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all'interessato che tali atti sono intervenuti”*

La norma ha così introdotto la possibilità, su richiesta del soggetto interessato, del rilascio di un'attestazione da parte del Sportello unico dell'edilizia (SUE) dell'avvenuta formazione del silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire entro 15 giorni dalla richiesta dell'interessato.

La norma specifica le circostanze a cui è subordinata la formazione del silenzio assenso e cioè:

- **decorso dei termini** del procedimento,
- **assenza di richieste di integrazioni documentali o istruttorie rimaste inevase;**
- **non presenza di un provvedimento di diniego.**

Nel caso in cui lo Sportello unico rilevi la presenza di una delle indicate situazioni sopra elencate è comunque tenuto nello stesso termine di 15 giorni a darne indicazione.

### **Silenzio assenso e immobili soggetti a vincolo**

In presenza di immobili soggetti a vincoli idrogeologici, ambientali (es. di parco), paesaggistici o culturali (es. storico-artistici, archeologici), il silenzio assenso non opera e trovano applicazione le norme sulla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e ss. della Legge 241/1990 (art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001).

In sostanza tutte le volte che un intervento riguardi edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell'edilizia (o, laddove non costituito, l'ufficio tecnico comunale) deve procedere attraverso l'indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall'art. 20 Dpr 380/2001.

La giurisprudenza ha confermato più volte quanto previsto dall'art. 20, comma 8 del Dpr 380/2001, stabilendo inoltre che *“Anche qualora l'istanza di permesso di costruire sia già munita di autorizzazione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, si applica la regola generale secondo cui i procedimenti amministrativi sono definiti mediante atto espresso, atteso che l'articolo 20, comma 8, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 esclude l'operatività del silenzio-assenso in caso di ambiti soggetti a vincolo paesaggistico”* (TAR Lazio, Latina, sez. I, 23/02/2018, n.94). In sostanza, secondo i giudici amministrativi, anche se il privato dovesse allegare l'autorizzazione paesaggistica o culturale o il nulla osta dell'ente parco alla domanda di permesso di costruire, il silenzio assenso non trova comunque applicazione.

Si ricorda che, in sede di conferenza di servizi, il rilascio degli atti di assenso delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali, segue delle specifiche regole e cioè:

- il termine entro cui tali amministrazioni devono rendere le loro determinazioni è fissato in 90 gg, a meno che la legge non preveda un termine diverso;
- le determinazioni devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso;
- la mancata comunicazione della determinazione o la determinazione priva dei requisiti equivalgono ad assenso senza condizioni;
- scaduto il termine a disposizione, entro i successivi 5 gg lavorativi, il comune, adotta la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza ovvero, qualora abbia acquisito uno o più dissensi che non ritenga superabili adotta la determinazione di conclusione negativa del procedimento;
- la determinazione di conclusione positiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte.

## Focus giurisprudenza



### **Quali sono i requisiti necessari per la formazione del silenzio assenso sulla richiesta di permesso di costruire?**

**Consiglio di Stato sez. IV,  
25/02/2021, n. 1629**

*Il silenzio assenso sull'istanza di rilascio del permesso di costruire non si forma a fronte di un intervento edilizio non conforme agli strumenti urbanistici ed alle altre disposizioni di legge, nonostante la natura tendenzialmente vincolata del permesso di costruire.*

**T.A.R. Catanzaro,  
(Calabria) sez. II,  
18/01/2021, n. 105**

*In riferimento al tema edilizio, e nello specifico al silenzio assenso, affinché si possa formare il silenzio assenso è necessario che sussistano e quindi ricorrano tutti i presupposti richiesti ai fini della conformità urbanistico/edilizia.*

**T.A.R. Napoli, (Campania)  
sez. VIII, 14/01/2021, n.  
260**

*Benché la nuova formulazione dell'art. 20, d.P.R. n. 380/2001, conseguente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 70/2011 convertito con la l. n. 106/2011, abbia introdotto nel procedimento per il rilascio del permesso di costruire, al di fuori delle fattispecie nelle quali emerga la sussistenza dei vincoli espressamente indicati, un'ipotesi di silenzio assenso, deve tuttavia ritenersi che dalla sopra indicata disposizione non discenda in ogni caso ed automaticamente l'inammissibilità dell'azione avverso il silenzio - inadempimento ai sensi degli artt. 31 c.p.a., dovendo di contro essere valutata, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere, la specificità della fattispecie esaminata, la natura del potere esercitato dall'Amministrazione e il complesso degli interessi coinvolti.*

**T.A.R. Catanzaro,  
(Calabria) sez. II,  
13/01/2021, n. 27**

*Il principio di effettività della tutela impone di ammettere l'azione di accertamento del silenzio-assenso (nella specie, sull'istanza di permesso di costruire) allorché l'esercizio di essa risulta indispensabile per la soddisfazione concreta della pretesa sostanziale del ricorrente, come avviene, tra l'altro, nel caso in cui vi è incertezza o contrasto in ordine alla formazione del silenzio.*

**T.A.R. Napoli, (Campania)  
sez. VIII, 04/01/2021, n.32**

*La formazione del silenzio - assenso sulla domanda di permesso di costruire postula che l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi ope legis l'accoglimento della stessa ogniqualevolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma, tenendo presente che il silenzio - assenso non può formarsi in assenza della documentazione completa prescritta dalle norme in materia per il rilascio del titolo edilizio, in quanto l'eventuale inerzia dell'Amministrazione nel provvedere non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso. Ai fini della formazione del silenzio - assenso, che rappresenta uno strumento di semplificazione e di snellimento dell'azione amministrativa, non è sufficiente, pertanto, la sola presentazione della domanda e il decorso del tempo indicato dall'apposita norma che lo prevede, ma è necessario altresì che la domanda sia corredata dalla indispensabile documentazione pure prevista dalla normativa, atteso che il silenzio assenso non implica alcuna deroga al potere dovere dell'Amministrazione Pubblica di curare gli interessi pubblici nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dall'art. 97 Cost. e presuppone, quindi, che essa sia posta nella condizione di poter esercitare il proprio potere, quanto meno nel senso di verificare la sussistenza di tutti i presupposti legali affinché l'autorizzazione implicitamente connessa al decorso del tempo sia coerente alle previsioni di legge. In altri termini, il silenzio - assenso in materia edilizia, quale regola "alternativa" rispetto a quella generale di formazione di un provvedimento espresso in seno all'art. 20, comma 8, d.P.R., n. 380/2001, soggiace, ai fini della sua formazione tecnico - giuridica, a stringenti condizioni di applicabilità. E infatti, trattandosi di un istituto avente valore di provvedimento tacito di accoglimento vincolato e non revocabile, non può dirsi validamente formato in difetto dei presupposti richiesti ai fini della conformità urbanistico - edilizia.*

**T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I,  
20/11/2020, n. 1283**

*In caso di rapporto intersoggettivo tra amministrazioni incardinato per effetto di una istanza (e in riferimento al soddisfacimento di un interesse diretto ed esclusivo) della parte privata, come quando il Comune si limita ad acquisire la domanda del privato in qualità di ente deputato al rilascio del permesso di costruire e provvede alla sua trasmissione alla Regione, non già al fine di perseguire un proprio compito istituzionale o comunque di addivenire alla attuazione di un interesse primario dell'Ente, bensì quale semplice intermediario, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, lo stesso rapporto non si esaurisce su un piano orizzontale (tra amministrazioni) e quindi non giustifica l'operatività dell'istituto dell'art. 17-bis della l. n. 241/1990, ma resta attratto in una dinamica di tipo verticale (amministrazione-privato), il che comporta l'applicazione dell'art. 20, co. 4, della l. n. 241/1990, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di silenzio assenso nei casi di interessi sensibili, come devono essere considerati quelli paesaggistici, ambientali e relativi alla tutela dal rischio.*

**T.A.R. Napoli, (Campania)  
sez. III, 16/11/2020, n.  
5236**

*La formazione del titolo edilizio abilitativo tacito può avvenire per effetto del silenzio assenso solo nel caso in cui la domanda sia conforme al relativo modello legale e, inoltre, sia in grado di comprovare la sussistenza di tutte le condizioni previste per il suo accoglimento; deve pertanto ritenersi che la sanabilità dell'opera debba essere esclusa per l'esistenza di una condizione ostativa a tale effetto, quale è l'esistenza di*

---

vincoli.

**T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I,  
03/11/2020, n. 1187**

*Per la formazione del provvedimento per silentium sull'istanza di permesso di costruire, l'art. 20, comma 8, del testo unico dell'edilizia, richiede due requisiti di carattere formale: il decorso del termine e l'assenza di un diniego esplicito da parte del Comune. Accanto ai due requisiti formali individuati espressamente dalla norma, tuttavia, ai fini della formazione del silenzio significativo è necessaria, altresì, la sussistenza di requisiti di carattere sostanziale, consistenti nell'effettiva compatibilità del progetto con la disciplina urbanistica ed edilizia che viene in rilievo.*

**T.A.R. Campania  
17-03-2020, n. 1164**

***“In materia urbanistica il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire non può formarsi ove manchi la documentazione indefettibilmente necessaria o l'allegazione dei presupposti necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio, dato che l'eventuale inerzia dell'Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso. In materia di permesso di costruire, la formazione tacita dei provvedimenti amministrativi per silenzio assenso **presuppone, quale sua condizione imprescindibile, non solo il decorso del tempo dalla presentazione della domanda senza che sia presa in esame e sia intervenuta risposta dall'Amministrazione, ma la contestuale presenza di tutte le condizioni, i requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, ossia degli elementi costitutivi della fattispecie di cui si deduce l'avvenuto perfezionamento, con la conseguenza che il silenzio assenso non si forma nel caso in cui la fattispecie rappresentata non sia conforme a quella normativamente prevista.***”**

**T.A.R. Puglia  
27-02-2020, n. 256**

***“Il primo comma dell'art. 20, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 prevede che la domanda di permesso di costruire sia accompagnata da una **dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e alle norme relative all'efficienza energetica. Conseguentemente, in assenza di tale documentazione non può riconoscersi alcuna possibilità di silenzio-assenso**”***

**T.A.R. Lazio Roma  
23/10/2019, n. 12194**

***Il mancato pagamento del contributo di costruzione non preclude affatto l'obbligo di rilascio del permesso di costruire, né la formazione del silenzio accoglimento, dal momento che le somme dovute a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione sono soggette all'ordinario termine decennale di prescrizione, il quale decorre dalla data del rilascio del titolo edilizio in sanatoria ovvero della formazione del silenzi-assenso sulla relativa domanda, essendo proprio questi ultimi, ai sensi dell'art. 16, commi 1-3, D.P.R. n. 380/2001, il fatto costitutivo dell'obbligo giuridico del beneficiario di corrispondere quanto determinato a titolo di contributo.***

**T.A.R. Veneto  
28-06-2019, n. 775**

***Il silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire non può formarsi ove manchi l'allegazione dei presupposti necessari per la realizzazione dell'intervento edilizio, dato che l'eventuale inerzia***

---

*dell'Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso. Una fattispecie di tacito accoglimento può aver luogo solo in presenza di istanze assistite da requisiti minimali afferenti, ad esempio, alla **legittimazione del richiedente, alla corretta individuazione dell'oggetto del provvedere, alla competenza dell'ente chiamato a pronunciarsi e alla veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza, tali da poter ricondurre al dato obiettivo della loro presentazione, unitamente al decorso del termine assegnato per provvedere, l'accoglimento per silentium.***

**T.A.R. Lazio Roma**  
**30/08/2018, n. 9084**

*Per poter ritenere formato il silenzio assenso sulla domanda di rilascio del permesso di costruire è necessaria la condizione della **regolarità dell'istanza e della completezza della documentazione allegata alla domanda, che costituiscono i presupposti "formali", di ricevibilità e di ammissibilità, dell'istanza. In ordine ai presupposti sostanziali è necessario dimostrare anche la conformità del progetto alle prescrizioni costruttive.***

**T.A.R. Milano**  
**03/04/2018, n. 882**

*La formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire postula che **l'istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, giacché in assenza della documentazione prescritta dalle norme o di uno dei presupposti per la realizzazione dell'intervento edilizio, alcun titolo tacito può formarsi, considerato che l'eventuale inerzia dell'Amministrazione non può far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero mai conseguire in virtù di un provvedimento espresso, trattandosi non di una deroga al regime autorizzatorio, ma di modalità semplificata di conseguimento dell'autorizzazione. Ciò appare in perfetta aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il silenzio assenso non si forma in presenza di lacune documentali essenziali o incompletezza della pratica sottoposta all'esame dell'Amministrazione.***



***In presenza di vincoli (es. paesaggistico, ambientale, archeologico ecc) si forma il silenzio assenso?***

**T.A.R. Roma, (Lazio)**  
**sez. II, 23/10/2020,**  
**n. 10851**

*In presenza del vincolo paesaggistico, non può formarsi, ex art. 20, comma 8, d.P.R. n. 380/2001 alcun silenzio - assenso sulla domanda di permesso di costruire, sicché alcun potere di autotutela deve essere esercitato dall'Amministrazione per denegare il titolo edilizio.*

**Consiglio di Stato,**  
**21/04/2020 n.**  
**2535**

*In base alla disciplina prevista dall'art. 20, 8° comma, del d.lgs. n. 380/2001 (T.U. edilizia), in presenza di vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, non è possibile la formazione tacita del permesso di costruire. Infatti il comma 8 dell'art. 20, nel testo vigente, dispone che "decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego,*

---

sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge

7 agosto 1990, n. 241", e quindi richiede che si convochi una conferenza di servizi, escludendo comunque che sia configurabile un provvedimento tacito. L'esistenza di un vincolo archeologico, sia pure in termini di "comunicazione", costituisce un vincolo vero e proprio, anche se non a tempo indeterminato; infatti, ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, del d.lgs. 22

gennaio 2004, n. 42, la "comunicazione" comporta che, per tutta la durata del procedimento di vincolo, si applichino in via cautelare le stesse disposizioni di tutela che il vincolo stesso, una volta imposto, rende definitive. La fattispecie rientra, dunque, senz'altro nell'ambito dei vincoli "culturali", che ai sensi del comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. n. 380/2001, impediscono la formazione del silenzio assenso.

**T.A.R. Lazio Roma**  
**23-10-2019, n.**  
**12194**

*A fronte di una domanda di permesso di costruire avanzata dal soggetto legittimato alla richiesta e completa di tutta la documentazione e delle asseverazioni previste dall'art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 le uniche condizioni ostative al perfezionamento della fattispecie tacita del titolo autorizzatorio in questione sono il "motivato diniego" opposto nel corso dell'istruttoria dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, ovvero che ricorrano casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.*

**T.A.R. Calabria,**  
**Reggio Calabria,**  
**24/05/2019 n. 361**

*L'art. 20 comma 8 del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) esclude l'operatività dell'istituto del silenzio-assenso sull'istanza del rilascio del permesso di costruire nei casi "in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali". **Conseguentemente, non è possibile la formazione del titolo edilizio per silenzio-assenso nel caso di presenza del vincolo archeologico e di quello aeroportuale.***

**T.A.R. Napoli,**  
**10/01/2019, n. 139**

*Il silenzio assenso non può formarsi sulle istanze di permesso di costruire se l'immobile ricade in zona sottoposta a vincoli paesaggistici ed idrogeologici (art. 20 comma 8, d.P.R. n. 380/2001).*

**T.A.R. Napoli,**  
**(Campania) sez. II,**  
**31/05/2018, n.**  
**3610**

*È inammissibile il ricorso avverso il silenzio inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. nell'ipotesi in cui — a fronte della richiesta del rilascio di un permesso di costruire su area non vincolata — una volta decorso il termine per provvedere si sia formato il silenzio assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. n. 380/2001.*

**T.A.R. Latina,**  
**(Lazio) sez. I,**  
**23/02/2018, n. 94**

*Anche qualora l'istanza di permesso di costruire sia già munita di autorizzazione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato, si applica la regola generale secondo cui i procedimenti amministrativi sono definiti mediante atto espresso, atteso che l'articolo 20, comma 8, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 esclude l'operatività del silenzio-assenso in caso di ambiti soggetti a vincolo paesaggistico.*

**Consiglio di Stato**  
**05/09/2016, n.**  
**3805**

*Con particolare riguardo al settore edilizio l'art. 20, comma 8, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. Edilizia), prevede che, fuori dei casi in cui sussistono vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso (Conferma sentenza TAR. Campania, Salerno, sez. I, 21 novembre 2014, n. 1994).*

---



## **Una volta formato il silenzio assenso quali poteri residuano alla pubblica amministrazione? Il privato che azioni può compiere?**

<b>TAR Campania 30-10-2019, n. 1877</b>	<i>In materia urbanistica il fatto che l'effetto autorizzatorio discenda in modo diretto e immediato dal silenzio - assenso , al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge ex art. 20, commi 1 e 8, del D.P.R. n. 380/2001, non è incompatibile con l'interesse ad ottenere comunque il permesso di costruire espresso, poiché quest'ultimo è l'unico, soprattutto nel caso di interventi edilizi di una certa portata, ad essere in grado di soddisfare l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche soggettive nei rapporti con i terzi, oltre che nei riguardi della stessa amministrazione.</i>
<b>T.A.R. Milano 16/10/2019, n. 2171</b>	<i>Una volta riconosciuta la formazione del silenzio assenso sulla richiesta di permesso di costruire, l'Amministrazione può incidere sull'attività di esecuzione del titolo tacito solo previo esercizio dei poteri di autotutela ai sensi dell'art. 20, comma 3, l. n. 241 del 1990, secondo il quale, nei casi in cui il silenzio dell'Amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'Amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies.</i>
<b>T.A.R. Bari, (Puglia) sez. II, 20/05/2019, n. 725</b>	<i>L'amministrazione comunale non può decretare la decadenza per mancata attivazione e conclusione dei lavori, in ordine al titolo edilizio tacito (presuntivamente) formatosi per silenzio assenso, se è stata richiesta più volte l'emanazione di un provvedimento espresso. Infatti non è prevista la decadenza su un atto tacito "condizionato" alla presenza di tutti i requisiti fissati dall'articolo 20, comma 8, del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 (completezza documentale ed esclusione da vincoli), che sono suscettibili di vario apprezzamento oggettivo e soggettivo (auto-qualificazione) e, quindi, sono indeterminati nel loro contenuto precettivo.</i>
<b>TAR Puglia, Bari 20/05/2019 n. 725</b>	<i>Se richiesto, l'ufficio tecnico deve rilasciare in formato cartaceo il permesso di costruire già esistente in forza del silenzio-assenso. Rimane nella disponibilità del privato l'opzione per il rilascio di un provvedimento espresso come regola generale, laddove sia stata prevista, come regola speciale, ma deve ritenersi a razione solo in via alternativa, la formazione di un silenzio-assenso, in quanto anche gli strumenti autorizzativi diversi o minori (c.d. S.C.I.A. e C.I.L.A.) sono consentiti solo nei casi speciali espressamente contemplati e fanno comunque salva la possibilità di scelta della richiesta da parte dell'interessato per il rilascio di un provvedimento espresso. Difatti, la validità dell'auto-qualificazione compiuta e la completezza o meno della documentazione, utili a formare il titolo edilizio tacito, costituisce, anche a seconda della complessità dell'intervento costruttivo a realizzarsi, una questione talvolta opinabile, in relazione alla quale il soggetto istante del provvedimento autorizzatorio edilizio ben può conservare l'interesse a optare per il rilascio di un titolo edilizio espresso da parte dei competenti uffici comunali, onde evitare di esporsi al successivo esercizio del potere di autotutela, con lesione della propria sfera economico-patrimoniale.</i>
<b>T.A.R. Napoli 01/04/2019, n.</b>	<i>Se il titolo abilitativo si è formato per silenzio assenso della P.A. la stessa non può formulare un diniego tardivo Nell'ipotesi in cui un titolo abilitativo si sia formato</i>

**1798**

*per silenzio assenso dell'Amministrazione, quest'ultima non ha la possibilità di formulare un diniego tardivo, essendo necessario che la stessa rimuova tale titolo, esercitando il potere di autotutela ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/1990.*

**TAR Valle d'Aosta  
02/05/2018, n. 27**

*Costituisce una libera determinazione del privato.*

*Non può invocarsi un danno derivante dall'incertezza che caratterizzerebbe il silenzio assenso formatosi sulla richiesta di rilascio del permesso di costruire, dal momento che la legge esclude che, allo scadere del termine per provvedere, vi sia un inadempimento dell'Amministrazione e attribuisce al privato un titolo che abilita all'edificazione; la scelta di non avvalersi di tale titolo abilitativo tacito ma di attendere l'adozione di un provvedimento espresso costituisce una libera determinazione del privato di cui questi non può dolersi.*

**TAR Campania -  
22/07/2015, n.  
1609**

*Il giudice amministrativo non può procedere all'accertamento dell'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di rilascio del permesso di costruire presentata dalla parte ricorrente. Tale istanza è, invero, estranea ai poteri esperibili dalla predetta autorità giudiziaria, pur nell'ambito della sua giurisdizione esclusiva, a tutela di situazioni di interesse legittimo, mentre può trovare accoglimento la domanda tesa a conseguire la condanna dell'Amministrazione ad assumere una determinazione espressa e motivata in ordine alla medesima istanza, in presenza di una inerzia serbata ingiustificatamente in relazione ad essa.*

---